

I 00143 Roma
Via di Vigna Murata 605
Tel: (0039) 06518601
Fax: (0039) 0651860580
URL: www.ingv.it
email: aoo.roma@pec.ingv.it



**Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia**

DISCIPLINARE DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO L'INGV

PREMESSE

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), con decreto del Direttore generale n. 233/2016 del 13 giugno 2016 (prot. n. 0007197/2016), ha indetto, ai sensi degli artt. 164 e ss., d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., una procedura per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione presso la sede centrale dell'INGV.

Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, via di Vigna Murata, 605 – 00143 Roma.

Codice Identificativo Gara: 6814845BFD

La documentazione di gara comprende:

- Bando di concessione
- Disciplinare di gara
- Capitolato tecnico
- Schema di contratto
- DUVRI
- Allegato n. 1 – Planimetria
- Allegato n. 2 – Domanda di partecipazione
- Allegato n. 3 – Iscrizione alla C.C.I.A.A.
- Allegato n. 4 – Dichiarazione RTI
- Allegato n. 5 – Dichiarazione Consorzio
- Allegato n. 6 – Offerta economica

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura di affidamento è resa accessibile e disponibile sul sito internet dell'INGV, nella sezione "Bandi di gara", al seguente indirizzo:

<http://istituto.ingv.it/l-ingv/bandi-di-gara>

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale (cod. CPV: 55512000-2), presso la sede centrale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel prosieguo indicato come INGV), sita in Roma, via di Vigna Murata, 605, nelle aree concesse in uso all'aggiudicatario, come indicate nell'Allegato n. 1 – Planimetria.

Il servizio è espletato dal concessionario, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, in conformità a quanto stabilito dal presente disciplinare, dal capitolato tecnico, dallo schema di contratto e nel rispetto dei criteri minimi ambientali previsti dal D.M. 25 luglio 2011.

La prestazione oggetto del servizio sopra indicato è puntualmente descritta nel capitolato tecnico per la concessione del servizio di ristorazione presso l'INGV.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha una durata di anni 4 (quattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

ART. 3 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto della concessione, per l'intera durata contrattuale di cui al precedente art. 2, è stimato in € 1.452.000,00 (unmilionequattrocentocinquantadue/00), oltre IVA, calcolato sulla base del numero complessivo medio di pasti per anno (66.000), moltiplicato per il prezzo medio di un pasto, al netto dell'IVA, pari a € 5,50 (cinque/50) e per il periodo di vigenza della concessione (quattro anni);

In tale importo non sono compresi gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso e quantificati in € 4.995,82 (quattromilanovecentonovantacinque/82), come indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato al presente disciplinare.

I rischi specifici aziendali, la cui determinazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività oggetto della concessione, devono essere specificatamente quantificati ed indicati dal concorrente nell'offerta economica, come stabilito al successivo art. 27.

Si precisa che i dati sopra riportati sono puramente indicativi e non vincolanti e sono indicati ai soli fini di fornire ai concorrenti tutti i dati e le informazioni utili e necessari per una corretta formulazione dell'offerta.

L'INGV, pertanto, non garantisce né un numero minimo di fruitori né il mantenimento, nel tempo, del numero degli utilizzatori dei servizi, non assumendo alcun impegno circa il numero effettivo dei pasti che saranno somministrati in totale e quotidianamente.

ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario corrisponderà all'INGV un canone annuale per l'utilizzazione dei locali di cui al precedente art. 1, pari ad € 38.900,00 (trentottomilanovecento/00), IVA esclusa.

Il canone concessorio, così determinato, a titolo di rimborso forfetario, si intende comprensivo dei consumi elettrici, idrici e di gas dei locali dati in concessione, nonché dei relativi costi di pulizia e di smaltimento dei rifiuti.

Art. 5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento del servizio di ristorazione, il concessionario sarà remunerato esclusivamente nei limiti degli utili commerciali derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto

della concessione.

Il concessionario non potrà vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta per eventuali mancati incassi presunti.

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., sommando i punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed economica su un totale di 100 punti, secondo le modalità di seguito indicate.

Valutazione offerta tecnica: fino a un massimo di 70 punti su 100;

Valutazione offerta economica: fino a un massimo di 30 punti su 100.

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto .

In caso di parità nel punteggio complessivo, con differenziazione dei punteggi parziali, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà ad estrazione a sorte dell'offerente affidatario, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n.827.

ART. 7 – VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica (per un massimo di 70 punti) sarà data dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli criteri e sub-criteri tecnici, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore, sulla base della seguente formula e tenuto conto della tabella dei criteri tecnici, riportata di seguito.

FORMULA APPLICATA

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

\sum_n = sommatoria;

n = numero totale dei requisiti tecnici;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa, i coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = P(a)_i / P_{max}$$

dove:

$P(a)_i$ = punteggio dell'offerta (a) attribuito al requisito (i)

P_{max} = punteggio migliore attribuito al requisito (i)

Ai valori ottenuti utilizzando la formula suddetta, sarà applicato un arrotondamento alla terza cifra decimale per difetto, se la quarta cifra decimale sarà compresa tra 0 e 4, per eccesso, se la quarta cifra decimale sarà compresa tra 5 e 9.

Per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Si provvederà, successivamente, attraverso procedura di riparametrazione, a proporzionare gli indici di valutazione assegnati alle differenti offerte tecniche, a quello più alto conferito tra le offerte presentate.

TABELLA CRITERI TECNICI		
SUB-CRITERI	REQUISITI	PUNTI
 Criterio 1) Qualità e varietà degli alimenti		30 punti
Sub-criterio 1.1	Percentuale di peso sul totale (%) di frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine d'oliva, proveniente da produzione biologica in aumento rispetto a quella prevista dal capitolato tecnico (40%)	6 punti
	0%	0 punti
	0 < % <= 5	2 punti
	5 < % <= 10	4 punti
	> 10%	6 punti
Sub-criterio 1.2	Percentuale di peso sul totale (%) di frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine d'oliva proveniente da "sistemi di produzione integrata", da prodotti IGP, DOP, STG e da prodotti tipici e tradizionali, in aumento rispetto a quella prevista dal capitolato tecnico (20%)	6 punti
	0%	0 punti
	0 < % <= 5	2 punti
	5 < % <= 10	4 punti
	> 10%	6 punti
Sub-criterio 1.3	Percentuale di peso sul totale (%) di carne proveniente da produzione biologica, in aumento rispetto a quella prevista dal capitolato tecnico (15%)	6 punti
	0%	0 punti
	0 < % <= 10	2 punti
	10 < % <= 20	4 punti
	> 20%	6 punti
Sub-criterio 1.4	Percentuale di peso sul totale (%) di carne proveniente da prodotti IGP, DOP e da prodotti tipici e tradizionali, in aumento rispetto a quella prevista dal capitolato tecnico (25%)	6 punti
	0%	0 punti
	0 < % <= 10	2 punti
	10 < % <= 20	4 punti
	> 20%	6 punti
Sub-criterio 1.5	Percentuale di peso sul totale (%) di pesce proveniente da acquacoltura biologica o pesca sostenibile in aumento rispetto a quella prevista dal capitolato tecnico (20%)	6 punti
	0%	0 punti
	0 < % <= 10	2 punti
	10 < % <= 20	4 punti
	> 20%	6 punti

Criterio 2) Personale (numero e qualità della formazione degli addetti al servizio)		22 punti
Sub-criterio 2.1	Qualificazioni professionali del personale addetto al servizio	7 punti
	Presenza di un cuoco privo di diploma alberghiero	0 punti
	Presenza di almeno un cuoco diplomato con esperienza almeno triennale	2 punti
	Presenza di almeno un cuoco diplomato con esperienza almeno triennale Presenza di un nutrizionista o dietista laureato con esperienza almeno triennale	4 punti
	Presenza di almeno un cuoco diplomato con esperienza almeno triennale Presenza di un nutrizionista o dietista laureato con esperienza almeno triennale Presenza di un responsabile HACCP laureato con esperienza almeno triennale	7 punti
Sub-criterio 2.2	Numero di chef di cucina aggiuntivi rispetto a quello previsto dal capitolato (1)	5 punti
	0	0 punti
	1	3 punti
	>1	5 punti
Sub-criterio 2.3	Numero di addetti alla linea self-service aggiuntivi rispetto a quello previsto dal capitolato (2)	5 punti
	0	0 punti
	1	3 punti
	>1	5 punti
Sub-criterio 2.4	Numero di addetti all'area destinata alla preparazione e alla somministrazione di piatti unici aggiuntivi rispetto a quello previsto dal capitolato (1)	5 punti
	0	0 punti
	1	3 punti
	>1	5 punti
Criterio 3) Organizzazione del servizio		18 punti
Sub-criterio 3.1	Certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008	3 punti
	ASSENTE	0 punti
	PRESENTE	3 punti
Sub-criterio 3.2	Certificazione di qualità etica SA 8000:2008	3 punti
	ASSENTE	0 punti
	PRESENTE	3 punti
Sub-criterio 3.3	Piano di recupero e riutilizzo dei prodotti alimentari non somministrati a ONLUS per fini di solidarietà sociale, ai sensi della Legge n. 155/2003	4 punti
	ASSENTE	0 punti
	PRESENTE	4 punti
Sub-criterio 3.4	Relazione tecnica sul servizio offerto, contenente proposte migliorative e/o innovative rispetto alle prescrizioni contrattuali, con riferimento ai seguenti ambiti: <ul style="list-style-type: none"> – alimentare; – organizzativo; – ambientale; – comunicativo. 	8 punti
	Giudizio insufficiente	0 punti
	Giudizio sufficiente	1 punto
	Giudizio discreto	2 punti
	Giudizio buono	4 punti
	Giudizio ottimo	6 punti
	Giudizio eccellente	8 punti

ART. 8 – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell’offerta economica (per un massimo 30 punti) sarà data dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai prezzi dei singoli pasti e delle singole portate di cui si compone il menù (**comprensivi di IVA**), che non potranno superare i prezzi massimi stabiliti dall’Amministrazione, sulla base della seguente formula e tenuto conto della tabella dei menù, riportata di seguito.

FORMULA APPLICATA

$$E(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

E(a) = indice di valutazione dell’offerta Economica (a);

\sum_n = sommatoria;

n = numero totale dei pasti componenti il menù;

W_i = punteggio attribuito al pasto o alla portata (i);

V(a)_i = coefficiente dell’offerta economica (a) rispetto al pasto o alla portata (i) variabile tra zero e uno, corrispondente al rapporto: P_{i min} / P(a)_i

dove:

P_{i min} = prezzo minore offerto per il pasto o la portata (i)

P(a)_i = prezzo dell’offerta (a) per il pasto o la portata (i)

Ai valori ottenuti utilizzando la formula suddetta, sarà applicato un arrotondamento alla terza cifra decimale per difetto, se la quarta cifra decimale sarà compresa tra 0 e 4, per eccesso, se la quarta cifra decimale sarà compresa tra 5 e 9.

Si provvederà, successivamente, attraverso procedura di riparametrazione, a proporzionare gli indici di valutazione assegnati alle differenti offerte economiche, a quello più alto conferito tra le offerte presentate.

Ai fini della valutazione dell’offerta economica, i ribassi sui prezzi dei singoli pasti e delle singole portate proposti dai concorrenti, non potranno comunque essere superiori al 15%.

La Commissione giudicatrice equiparerà, nel punteggio, ad un’offerta massima del 15%, i ribassi offerti che risulteranno superiori a tale percentuale.

TABELLA DEI MENU'

Codice	Pasti e portate (i)	Prezzo massimo	Punteggio (W _i) 30 punti
E 1	Menù completo ¹	€ 7,00 (sette/00, IVA inclusa)	5 punti
E 2	Menù piatto unico ¹	€ 6,00 (sei/00, IVA inclusa)	4 punti
E 3	Primo piatto ¹	€ 2,80 (due/80, IVA inclusa)	3 punti
E 4	Secondo piatto ¹	€ 3,40 (tre/40, IVA inclusa)	3 punti
E 5	Contorno ¹	€ 2,00 (due/00, IVA inclusa)	1 punto
E 6	Dessert ¹	€ 1,20 (uno/20, IVA inclusa)	1 punto
E 7	Pane ¹	€ 0,50 (zero/50, IVA inclusa)	1 punto
E 8	Menù primo ²	€ 5,00 (cinque/00, IVA inclusa)	3 punti
E 9	Menù primo + ³	€ 6,10 (sei/10, IVA inclusa)	3 punti
E 10	Menù secondo ⁴	€ 5,60 (cinque/60, IVA inclusa)	3 punti
E 11	Menù secondo + ⁵	€ 6,60 (sei/60, IVA inclusa)	3 punti

¹ Come da capitolato tecnico, art. 20

² Il suddetto menù è dato dalla combinazione di: un primo piatto + un contorno + pane

³ Il suddetto menù è dato dalla combinazione di: un primo piatto + un contorno + pane + dessert

⁴ Il suddetto menù è dato dalla combinazione di: un secondo piatto + un contorno + pane

⁵ Il suddetto menù è dato dalla combinazione di: un secondo piatto + un contorno + pane + dessert

ART. 9 – OBBLIGATORIETA' E VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere formulata secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare senza tralasciare alcuno degli elementi essenziali che la compongono.

L'offerta vincola l'Impresa per 180 (centottanta) giorni successivi dalla data di scadenza del termine previsto dal presente disciplinare per la presentazione delle offerte ed ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida o in presenza di offerte non ritenute congrue e/o convenienti.

ART. 10 – SOPRALLUOGO

Al fine di assicurare la piena conoscenza di tutte le circostanze e gli elementi necessari per la corretta formulazione dell'offerta, ciascun operatore economico interessato è tenuto ad espletare un sopralluogo obbligatorio per prendere accurata visione dei locali sede dei servizi oggetto della concessione, a propria cura e spese, anche tramite propri incaricati.

I sopralluoghi potranno essere effettuati a partire dalla data di pubblicazione del bando di concessione sul sito internet dell'INGV e fino al decimo giorno antecedente la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.

Il sopralluogo sarà svolto in presenza dei responsabili tecnici della sede centrale dell'INGV, nei giorni dal lunedì al venerdì, nell'ambito delle fasce orarie comprese dalle ore 9:00 alle ore 11:30 e dalle ore 14:45 alle ore 16:00, previo appuntamento da concordarsi, preventivamente, a seguito di comunicazione, ai seguenti recapiti:

Sig. Vincenzo PIRRO

e-mail: vincenzo.pirro@ingv.it

tel. 06 51860258

cell. 3355231300

A conferma dell'effettuato sopralluogo, sarà rilasciata apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta presa visione dei luoghi, da inserire nella busta A-documentazione amministrativa, di cui al successivo art. 22.

La visita potrà essere espletata da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, (come risultanti del certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o da altro documento idoneo da esibirsi all'incaricato dell'INGV, unitamente a valido documento d'identità) o da soggetto diverso munito di opportuna delega.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lett. d) ed e), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, raggruppandi o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

ART. 11 – COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimento, relativi alla presente procedura, potranno essere inoltrate al Responsabile unico del procedimento, dott. Stefano DE SIMONE, esclusivamente per iscritto, al seguente indirizzo di posta elettronica: stefano.desimone@ingv.it, entro e non oltre il decimo giorno antecedente alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte ai quesiti e/o richieste di chiarimenti presentati in tempo utile e ritenute di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet dell'INGV, nella sezione "Bandi di gara", al seguente indirizzo: <http://istituto.ingv.it/l-ingv/bandi-di-gara>, intendendosi note a tutti i concorrenti.

L'INGV si riserva la facoltà di apportare integrazioni ed eventuali variazioni alla documentazione di gara dandone semplice comunicazione sul proprio sito internet all'indirizzo precedentemente indicato entro il quinto giorno antecedente alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

Gli operatori economici, partecipando alla presente procedura di affidamento, accettano che eventuali chiarimenti o integrazioni ai documenti di gara siano pubblicati esclusivamente sul sito internet dell'INGV e si impegnano, pertanto, a consultare il predetto sito.

Eventuali ulteriori comunicazioni o scambi diretti di informazioni che si rendessero necessarie tra l'INGV e gli operatori economici, si intenderanno validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata e/o di posta elettronica o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei o di consorzi, le eventuali comunicazioni saranno inoltrate esclusivamente all'impresa mandataria o al consorzio, intendendosi validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

ART. 12 – CRITERI DI AMMISSIONE. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Sono ammessi a presentare offerta, gli operatori economici di cui all'art. 45, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- per gli operatori economici italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
- per gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia, prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.

I consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto, a pena di esclusione, di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d) ed e), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lett. d) ed e), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda o dal consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e ss.mm.ii., i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal consorzio medesimo o dalle consorziate esecutrici della prestazione.

A norma dell'art. 80, co. 5, lettera m), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è vietata la partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che si trovino rispetto ad altro partecipante alla procedura di gara, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. I concorrenti che si trovano in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile devono dichiarare che tale situazione non ha influito sull'autonomia con cui hanno formulato l'offerta.

Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla procedura di gara.

ART. 13 – CRITERI DI AMMISSIONE. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo del servizio oggetto della presente procedura di affidamento, avuto riguardo al dimensionamento dell'utenza e alla tipologia del servizio che prevede la somministrazione di menù composti da un'offerta gastronomica articolata, i soggetti ammessi a partecipare devono possedere il seguente requisito di capacità economico-finanziaria:

- fatturato minimo annuo relativo ai servizi nel settore di attività oggetto della presente procedura di affidamento, risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00), IVA esclusa;

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d) ed e), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il requisito di capacità economico-finanziaria, riferito complessivamente a tutte le imprese raggruppate, raggruppande o consorziate, deve essere posseduto, a pena di esclusione, in misura maggioritaria non inferiore al 50% dalla

mandataria, ed in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle altre imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio, fermo restando l'obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal consorzio medesimo o dalle consorziate esecutrici della prestazione.

ART. 14 – CRITERI DI AMMISSIONE. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

I soggetti ammessi a partecipare devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:

- documentazione comprovante l'aver svolto nel triennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, uno o più servizi identici a quelli oggetto della presente procedura di affidamento per un numero di pasti annui erogati almeno pari a quello previsto dal servizio oggetto della presente procedura, di cui al precedente art. 3;

In caso di committenti pubblici, l'esecuzione del servizio è comprovata da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, attestanti la regolare esecuzione e il numero dei pasti forniti.

In caso di committenti privati, l'esecuzione del servizio è comprovata mediante dichiarazione rilasciata da questi attestanti la regolare esecuzione del servizio e il numero dei pasti forniti, ovvero, in alternativa, copia dei contratti e delle relative fatture emesse contenenti il numero dei pasti forniti.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d) ed e), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., tale requisito tecnico deve essere posseduto, a pena di esclusione, esclusivamente dalla mandataria o dal consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., tale requisito tecnico deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal consorzio medesimo o dalle consorziate esecutrici della prestazione.

- certificazione ISO 22000:2005;
- certificazione BS OHSAS 18001.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d) ed e), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., le suddette certificazioni, devono essere possedute, a pena di esclusione, da ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda o consorziata.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., le suddette certificazioni, devono essere possedute, a pena di esclusione, dal consorzio medesimo o dalle consorziate esecutrici della prestazione.

ART. 15 – CRITERI DI AMMISSIONE. REQUISITI AMBIENTALI

I soggetti ammessi a partecipare devono dimostrare la propria capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente attraverso l'applicazione un sistema di gestione ambientale, ai sensi di una norma tecnica riconosciuta

(EMAS, ISO 14001).

Tale requisito dovrà essere provato:

- attraverso la presentazione della registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009);
- in alternativa, mediante la presentazione della certificazione ISO 14001, in corso di validità.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d) ed e), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., la predetta registrazione o certificazione, deve essere posseduta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppate, raggruppande o consorziate.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., la predetta registrazione o certificazione, deve essere posseduta, a pena di esclusione, dal consorzio medesimo o dalle consorziate esecutrici della prestazione.

ART. 16 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il concorrente singolo, consorziato o in raggruppamento, può dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale ed ambientale, avvalendosi delle capacità di altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

A tal fine, a pena di esclusione, l'operatore economico che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti, dovrà allegare alla domanda di partecipazione, di cui al successivo art. 22:

1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica l'impresa ausiliaria e specificatamente i requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo o ambientale per i quali intende ricorrere all'avvalimento;
2. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante, da parte di quest'ultima, l'inesistenza delle cause di esclusione, di cui al successivo art. 17, ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-organizzativi e delle risorse oggetto di avvalimento;
3. il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i predetti requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Resta inteso che il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto della concessione.

ART. 17 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura:

- 1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.

- 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale; reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Si precisa che, a norma dell'art. 80, co. 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., l'esclusione di cui alle lettere precedenti è disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

A tal fine la domanda di partecipazione, di cui al successivo art. 22, deve essere integrata con l'elencazione nominativa dei soggetti suindicati. Con riguardo a ciascuno di tali soggetti dovrà essere specificatamente dichiarata la posizione penale.

- 2) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, co. 4-bis e 92, co. 2 e 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- 3) le violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui gli operatori economici sono stabiliti. Si considerano gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di

cui all'art. 48-bis, co. 1 e 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Si configurano quali gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;

- 4) la presenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, co. 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- 5) la circostanza che l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, salvo quanto disposto dall'art. 110, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- 6) gravi illeciti professionali, quali: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- 7) la sussistenza in capo all'operatore economico di una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42, co. 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., non diversamente risolvibile;
- 8) una distorsione della concorrenza, non risolvibile con misure meno intrusive, derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di gara, ai sensi dell'art. 67, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- 9) l'irrogazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lettera c), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- 10) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 11) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17, l. 19 marzo 1990, n. 55;
- 12) l'assenza della certificazione di cui all'art. 17, l. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;

- 13) la circostanza che l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7, dl. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, co. 1, l. 24 novembre 1981, n. 689;
- 14) la circostanza che l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- 15) la circostanza che l'operatore economico si trovi nelle condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ovvero non sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con le pubbliche amministrazioni;

ART. 18 – R.T.I. E CONSORZI

Sono ammessi a presentare offerta esclusivamente i raggruppamenti temporanei di tipo "orizzontale", essendo l'oggetto del presente affidamento costituito da un'unica prestazione principale.

In caso di raggruppamenti temporanei di tipo "orizzontale", le cause di esclusione, di cui al precedente art. 17, si intendono estese a ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande.

In caso di consorzi, le cause di esclusione, di cui al precedente art. 17, si intendono estese, oltre che al Consorzio, a ciascuna delle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara.

ART. 19 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Gli operatori economici interessati, in possesso dei prescritti requisiti di ammissione, devono far pervenire un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa offerente, al seguente indirizzo:

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Ufficio Protocollo

Alla c.a. del Dr. Stefano De Simone

Via di Vigna Murata, n. 605

00143 – Roma

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata l'indicazione della denominazione e/o la ragione sociale dell'Impresa offerente, il numero di telefono/fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e/o di posta elettronica e la seguente dicitura:

"Offerta relativa alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione presso l'INGV – CIG n. 6814845BFD – NON APRIRE".

Il plico dovrà essere recapitato esclusivamente a mezzo raccomandata A/R del servizio postale o altro vettore, o direttamente mediante consegna a mano, entro e non oltre le **ore 12:30 del giorno 4 novembre 2016.**

La consegna a mano del plico potrà avvenire nei seguenti giorni ed orari presso il seguente ufficio:

Ufficio Protocollo, Amministrazione centrale dell'INGV

Indirizzo: Via di vigna Murata n. 605 – 00143, Roma

Giorni ed orari: dal lunedì al giovedì, nella fascia oraria compresa dalle ore 10:00 alle ore 14:45; il venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione nel termine suindicato; farà fede, pertanto, solo il timbro di ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo dell'INGV.

Si darà luogo ad esclusione dalla gara nel caso in cui il plico non venga recapitato nei modi prescritti o manchi la documentazione richiesta.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi, pertanto, non verranno aperti e saranno considerati, ai fini della partecipazione alla procedura, come non consegnati.

ART. 20 –OPERAZIONI DI GARA

L'apertura dei plichi, pervenuti secondo le modalità indicate al precedente art. 19, avverrà in seduta pubblica **il giorno 15 novembre alle ore 10:00**, presso la sede centrale dell'INGV, sita in Roma, via di Vigna Murata, 605.

Eventuali variazioni della data, ora e luogo suindicati, saranno preventivamente comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'INGV, nella sezione "Bandi di gara", al seguente indirizzo: <http://istituto.ingv.it/l-ingv/bandi-di-gara>.

Apposita Commissione giudicatrice procederà all'apertura dei plichi e alla verifica della loro integrità, della completezza e della conformità della documentazione contenuta nella busta A – documentazione amministrativa.

Successivamente, la Commissione, procederà in seduta pubblica, all'apertura e all'esame della adeguatezza e della congruità del contenuto della busta B – offerta tecnica.

La Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche e alla attribuzione dei relativi punteggi, avvalendosi della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute riservate, anche in giornate diverse e non consecutive.

L'apertura della busta C – Offerta economica e l'attribuzione dei relativi punteggi avverrà in seduta pubblica, a seguito di comunicazione, da parte della Commissione, dei punteggi assegnati alle singole offerte tecniche.

Al termine, la Commissione procederà alla determinazione del punteggio totale conseguito da ciascun concorrente, sommando i punteggi conseguiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, ed alla formulazione della graduatoria con proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Sulla base della proposta di aggiudicazione, l'Amministrazione provvederà all'aggiudicazione, salvo verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

La stipulazione del contratto di concessione avrà luogo entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti o persone munite di specifica delega scritta, da loro appositamente conferita.

La data, ora e luogo delle sedute pubbliche successive alla prima, saranno preventivamente comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'INGV, all'indirizzo precedentemente indicato.

La pubblicazione delle predette informazioni sul citato sito internet avrà valore di notifica agli effetti di legge.

ART. 21 – CONTENUTO DEI PLICHI

Il plico dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione, tre buste debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all'esterno l'intestazione del mittente, l'oggetto della procedura di gara e le seguenti diciture:

Busta A – documentazione amministrativa

Busta B – Offerta tecnica

Busta C – Offerta economica

Tutta la documentazione contenuta nelle tre buste deve essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa offerente, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'offerente medesimo.

ART. 22 – BUSTA A–DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta A–documentazione amministrativa deve essere obbligatoriamente inserito, a pena di esclusione, quanto di seguito indicato:

1. domanda di partecipazione in carta semplice, conformemente al modello allegato n. 2 – Domanda di partecipazione contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e a norma dell'art. 38, co. 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare;

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. d) ed e), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, da ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda o consorziata.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, dal consorzio medesimo o dalle consorziate esecutrici della prestazione.

2. dichiarazione, in conformità al modello allegato n. 3 – Iscrizione alla C.C.I.A.A., attestante, per gli operatori economici italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, l'iscrizione all'apposito registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, ovvero, se

operatore economico non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, ai sensi dell'allegato XVI, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lett. d) ed e), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., la dichiarazione deve essere presentata, a pena di esclusione, da ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda o dal consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., la dichiarazione deve essere presentata, a pena di esclusione, dal consorzio medesimo o dalle consorziate esecutrici della prestazione.

3. PASSOE, attestante la registrazione dell'operatore economico al sistema AVCpass, raggiungibile dal sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
4. attestato dell'effettuato sopralluogo;
5. documentazione attestante il versamento del contributo in favore dell'ANAC;
6. eventuale documentazione di avalimento, di cui al precedente art. 16;

Prescrizioni per la partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese

In caso di Imprese riunite o che intendono costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., valgono le seguenti disposizioni:

- nella Busta A, oltre alla documentazione succitata, deve essere inserita, a pena di esclusione, una dichiarazione, conformemente al modello allegato n. 4 – Dichiarazione RTI, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente ciascuna delle Imprese raggruppate contenente:
 - l'espressa assunzione, da parte delle imprese che intendono costituire un raggruppamento temporaneo, dell'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse espressamente indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
 - l'espressa assunzione, da parte delle Imprese partecipanti dell'impegno, a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alle disposizioni stabilite dall'art. 48, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti dell'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra le Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
 - l'espressa indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna delle Imprese partecipanti;

Prescrizioni per la partecipazione dei Consorzi

Nel caso di Consorzi, deve essere rispettata la seguente prescrizione:

- nella Busta A, oltre alla documentazione succitata, deve essere inserita, a pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio o da persona abilitata ad impegnare validamente il consorzio medesimo, recante l'indicazione delle Imprese per conto delle quali il consorzio partecipa, in conformità al modello allegato n. 5 – Dichiarazione Consorzio;

ART. 23 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, co. 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli offerenti, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di INGV, della sanzione pecuniaria di € 1.452,00 (millequattrocentocinquanta/00).

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nell'eventualità di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, non è applicata alcuna sanzione, salva la necessaria regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 24 – PASSOE e REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCpass

Ciascun Concorrente dovrà ottenere un "PASSOE", previa registrazione al SistemaAVCpass, secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

ART. 25 – CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per un importo pari ad € 140,00 (centoquaranta/00), da effettuarsi secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito internet dell'Autorità.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la ricevuta del pagamento online mediante carta di credito o lo scontrino rilasciato dal punto vendita delle rete dei lottisti abilitati o copia del bonifico bancario internazionale, nel caso di operatori economici esteri.

L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici è condizione di ammissibilità dell'offerta e la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo è causa di esclusione.

ART. 26 – BUSTA B-OFFERTA TECNICA

La busta B deve contenere la documentazione richiesta per la valutazione dei criteri tecnici previsti dal precedente art. 7. In particolare:

- Sub-criterio 1.1

Il concorrente dovrà allegare nella busta:

1. dichiarazione in cui precisare le categorie merceologiche (tra quelle indicate) provenienti da produzione biologica e la relativa percentuale di peso sul totale, in aumento rispetto a quella prevista dal capitolato tecnico;

2. certificazioni dei fornitori operanti all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione, assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
- Sub-criterio 1.2
Il concorrente dovrà allegare nella busta:
 1. dichiarazione in cui precisare le categorie merceologiche (tra quelle indicate) provenienti da "sistemi di produzione integrata", da prodotti IGP, DOP, STG e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali e la relativa percentuale di peso sul totale, in aumento rispetto a quella prevista dal capitolato tecnico;
 2. per i prodotti derivanti da produzione integrata, certificazioni dei fornitori operanti all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009;
 3. per i prodotti IGP, DOP e STG, certificazioni dei fornitori operanti all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 509/2006, assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
 4. per i prodotti derivanti da produzione agroalimentare tradizionale, certificazioni dei fornitori di prodotti iscritti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le politiche agricole, previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.
 - Sub-criterio 1.3
Il concorrente dovrà allegare nella busta:
 1. dichiarazione in cui precisare la percentuale di peso sul totale di carne proveniente da produzione biologica, in aumento rispetto a quella prevista dal capitolato tecnico;
 2. certificazioni dei fornitori operanti all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione, assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
 - Sub-criterio 1.4
Il concorrente dovrà allegare nella busta:
 1. dichiarazione in cui precisare la percentuale di peso sul totale di carne proveniente da prodotti IGP, DOP e da prodotti tipici e tradizionali, in aumento rispetto a quella prevista dal capitolato tecnico;
 2. per i prodotti IGP e DOP, certificazioni dei fornitori operanti all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 509/2006, assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
 3. per i prodotti derivanti da produzione agroalimentare tradizionale, certificazioni dei fornitori di prodotti iscritti nell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le politiche agricole, previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.
 - Sub-criterio 1.5
Il concorrente dovrà allegare nella busta:
 1. dichiarazione in cui precisare la percentuale di peso sul totale di pesce proveniente da acquacoltura biologica (in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi) o da pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione

- MSC–Marine Stewardship Council od equivalenti), in aumento rispetto a quella prevista dal capitolato tecnico;
2. certificazioni di catena di custodia MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti.
- Sub-criteri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4
Il concorrente dovrà allegare nella busta:
 1. elenco dell'organico impiegato per garantire lo svolgimento del servizio con l'indicazione dei titoli professionali, delle qualifiche, del livello, delle mansioni svolte, dell'anzianità di servizio e del monte ore settimanale assegnato.
 - Sub-criteri 3.1, 3.2
Il concorrente dovrà allegare nella busta:
 1. copia delle relative certificazioni.
 - Sub-criterio 3.3
Il concorrente dovrà allegare nella busta:
 1. dichiarazione con la quale si attesti la destinazione del cibo non somministrato a ONLUS a fini di beneficenza;
 2. Protocollo d'intesa sottoscritto tra fornitore e ONLUS con il quale si attesti tale impegno.
 - Sub-criterio 3.4
Il concorrente dovrà allegare nella busta:
 1. Una relazione tecnica dei prodotti e del servizio offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti previsti dal capitolato tecnico, contenente proposte migliorative e/o innovative rispetto alle prescrizioni contrattuali, con riferimento ai seguenti ambiti:
 - alimentare (numero e varietà delle pietanze, differenziazione, stagionalità e rotazione dei menù, valorizzazione della qualità nutrizionale e dietetica dei menù, ecc.);
 - organizzativo (riduzione dei tempi di attesa alla linea self-service, allestimento dell'area destinata alla preparazione e alla somministrazione dei piatti unici alternativi, ecc.);
 - ambientale (ottimizzazione dei consumi energetici, iniziative per il risparmio energetico, ecc.);
 - comunicativo (progetto informativo all'utenza, iniziative di educazione alimentare, ecc.)

Ogni documento dovrà essere contrassegnato con il numero del sub-criterio cui si riferisce. Ad integrazione della documentazione suindicata, possono essere allegati, se meramente esplicativi, eventuali brochure, schemi, tabelle o altro materiale informativo.

La relazione tecnica, di cui al sub-criterio 3.4, dovrà essere redatta, in forma sintetica, in lingua italiana, su carta intestata del concorrente e dovrà essere costituita da non più di 20 (venti) cartelle solo fronte in formato A4.

La commissione sospenderà l'esame del documento alla fine della ventesima pagina ed esprimerà la sua valutazione esclusivamente sulle pagine esaminate.

Tutti i documenti e le dichiarazioni contenute nella busta B devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lett. d) ed e), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., già costituiti, la documentazione deve essere sottoscritta dall'impresa mandataria o dal consorzio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lett. d) ed e), d.lgs. 18

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., non ancora costituiti, la documentazione deve essere sottoscritta da ciascuna impresa raggruppanda o consorziata.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., la documentazione deve essere sottoscritta dal consorzio medesimo o dalle consorziate esecutrici della prestazione.

Quanto dichiarato nell'offerta tecnica costituisce obbligazione contrattuale vincolante in caso di aggiudicazione.

ART. 27 – BUSTA C–OFFERTA ECONOMICA

La busta C deve contenere una sola offerta economica, comprensiva di bollo e recante gli importi, espressi, senza abrasioni o correzioni, in valore assoluto (indicato in euro), dei prezzi dei singoli pasti e delle singole portate di cui si compone il menù (**comprensivi di IVA**), in ribasso rispetto ai prezzi massimi stabiliti dall'Amministrazione nella tabella riportata al precedente art. 8, secondo il modello allegato n. 6 – Offerta economica.

La formulazione dell'offerta avviene mediante l'indicazione dei corrispettivi unitari offerti, espressi in cifre ed in lettere, con un massimo di due cifre decimali dopo la virgola; le offerte indicanti un numero maggiore di decimali saranno considerate esclusivamente nei limiti in precedenza indicati, senza procedere ad alcun arrotondamento.

In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

L'offerta economica dovrà, altresì, contenere la stima dei costi (in cifre ed in lettere) relativi alla sicurezza, strettamente connessi all'attività oggetto della concessione.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lett. d) ed e), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., già costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa mandataria o dal consorzio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lett. d) ed e), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da ciascuna impresa raggruppanda o consorziata.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., l'offerta deve essere sottoscritta dal consorzio medesimo o dalle consorziate esecutrici della prestazione.

Non sono ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato ovvero che presentino correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal dichiarante.

ART. 28 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

In caso di fallimento dell'affidatario, di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, di risoluzione anticipata, di recesso unilaterale o di mancata sottoscrizione o esecuzione del contratto, l'INGV si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria di gara con affidamento del servizio alle imprese concorrenti, secondo l'ordine della stessa.

ART. 29 – ONERI E SPESE

Tutte le spese relative alla pubblicazione del bando, nonché tutti i relativi oneri contrattuali e fiscali, ove previsti, saranno interamente a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere

rimborsati all'INGV entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento e per l'eventuale sottoscrizione ed esecuzione del relativo contratto, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

(f.to) Il RUP
Dott. Stefano De Simone